

STATUTO DEL TENNIS CLUB CUREGLIA

I. GENERALITÀ

Art. 1

È costituita una Associazione retta dagli art. 60 e seguenti CCS denominata “TENNIS CLUB CUREGLIA” con sede e domicilio legale in Cureglia e regolata dal presente statuto. L’Associazione è affiliata all’Associazione svizzera di tennis.

Art. 2

Scopo dell’Associazione è di promuovere lo sport del tennis nonché di favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi soci.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2bis¹

L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci per far fronte ai debiti sociali.

II. SOCI

Art. 3

L’Associazione si compone di:

- a) soci attivi
- b) juniori
- c) soci contribuenti
- d) soci onorari
- e) soci finanziatori

a) Sono soci attivi coloro che, dal 19.mo anno di età, svolgono una attività tennistica, partecipanti o no a competizioni. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee, premesso che siano in regola con il pagamento delle tasse sociali.

b) Sono soci juniori coloro che, sino al 18.mo anno di età compreso, svolgono una attività tennistica partecipanti o no a competizioni. I soci juniori sono divisi in due categorie:

- soci allievi/e dal 16.mo al 18.mo anno di età compresi
- soci ragazzi/e fino al 15.mo anno di età compreso.

Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

c) Sono soci contribuenti le persone o gli enti che versano un contributo annuale minimo di Fr. 20.-- ma che non svolgono attività tennistica.

Non hanno diritto di voto, ma possono assistere alle assemblee.

¹ Modifica adottata dall’Assemblea generale dei soci nel 2006

- d) Sono soci onorari coloro che per particolare benemeranza verso il club sono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Comitato.
Il socio onorario gode dei medesimi diritti del socio attivo ma non è soggetto all'obbligo del pagamento della tassa sociale.
- e) Sono soci finanziatori coloro che hanno contribuito con un prestito esente da interessi o con una elargizione di almeno Franchi 2'000.-- al finanziamento del Club. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee ed in ogni tempo facoltà di diventare soci attivi.

Art. 4

Le persone che desiderano fare parte del club devono presentare al Comitato una domanda scritta di ammissione. Per i soci juniori occorre l'autorizzazione del rappresentante legale. L'accettazione o il rifiuto della domanda di ammissione sono di competenza del Comitato, il quale non tenuto a motivare le sue decisioni.
La precedenza nell'accettazione quale socio verrà data ai domiciliati nel Comune di Cureglia. Il Comitato ha la facoltà di accettare dei giocatori in via provvisoria, senza farli entrare nell'Associazione in qualità di socio, esentandoli dalla tassa di iscrizione.

Art. 5

Il diritto di dimettersi è garantito. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso. La quota sociale per l'anno in corso è comunque dovuta per intero. La qualità di socio non può essere alienata.

Art. 6

Il socio che non adempisse ai propri obblighi verso il club, che nuocesse agli interessi dello stesso o comunque si rendesse indegno di appartenervi, può essere escluso dal club per decisione assembleare su proposta del Comitato. L'esclusione dal club dovrà essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata; essa non libera il socio dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Art. 7

I soci che si ritenessero ingiustamente colpiti da decisioni del Comitato possono appellarsi entro dieci giorni da tale decisione all'Assemblea generale dei soci, mediante lettera raccomandata controfirmata da almeno cinque soci del Club aventi diritto di voto.

III. ORGANI SOCIALI

Art. 8

Essi sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci
- b) Il Comitato
- c) I revisori dei conti

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato, una volta l'anno, entro la fine di luglio².

² Modifica adottata dall'Assemblea generale dei soci nel 1997

Assemblee generali straordinarie possono aver luogo se il Comitato lo ritiene necessario o su proposta motivata e firmata da almeno un quinto dei soci attivi.

L'Assemblea decide sulle questioni all'ordine del giorno, ed in particolare sono di sua competenza:

- l'approvazione del verbale della seduta precedente
- la nomina del Presidente, del Comitato, dei revisori dei conti
- l'approvazione dei conti (consuntivo-preventivo) ed il discarico all'amministrazione uscente
- le modifiche del presente statuto
- l'esclusione di un socio

Art. 9

L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, dev'essere convocata almeno venti giorni prima della data stabilita e comunicata ai soci per iscritto con l'elenco delle trattande.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto presenti.

Essa è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua vece, dal vicepresidente.

Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti presenti (metà + 1).

Art. 11

La revisione dello statuto sociale può avvenire unicamente con l'adesione dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 12

Il **Comitato** è composto di un numero variabile di soci aventi diritto di voto, da 5 a 9³. Essi resteranno in carica un anno e potranno essere rieletti. Se un membro del Comitato dimissiona durante l'anno sociale, esso può essere sostituito subito dal Comitato stesso, a titolo provvisorio fino alla prossima assemblea generale.

Art. 13

Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi; per esso firmerà il presidente o vicepresidente congiuntamente con un altro membro del Comitato.

Art. 14

In seno al Comitato verranno nominati ogni anno:

- il vicepresidente
- il segretario
- il cassiere
- il commissario tecnico

Il Comitato è competente per tutte le questioni che non sono di pertinenza dell'Assemblea generale. Esso porta a compimento le deliberazioni dell'Assemblea generale, ne allestisce l'ordine del giorno, provvede all'amministrazione generale, elabora i regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione.

³ Modifica adottata dall'Assemblea generale dei soci nel 2016

Art. 15

I **revisori dei conti** sono due e vengono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Essi devono essere soci dell'Associazione.

Essi controlleranno l'amministrazione del cassiere che chiuderà i conti al 31 marzo di ogni anno e presenteranno il loro rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria. Restano in carica un anno e sono rieleggibili.

IV. SCIoglimento DEL CLUB

Art. 16

Il club si scioglie per decisione di un'Assemblea generale con l'adesione della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 17

In caso di scioglimento l'Assemblea generale prenderà decisioni necessarie per la liquidazione e per la destinazione dell'eventuale patrimonio sociale esistente.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del CCS, gli statuti della Federazione Ticinese Tennis e dell'Associazione Svizzera Tennis.